

Lì, 05/05/2025

CIRCOLARE 847/25

OGGETTO: LA C.D. "COMUNICAZIONE DENUNCIA" E IL NUOVO TIPO DOCUMENTO TD29

Riferimenti:

- **Art. 2, comma 1, lett. d), n. 7 e 9, D.Lgs. n. 87/2024**
- **Art. 6, commi 8 e 9-bis, D.Lgs. n. 471/97**
- **Specifiche tecniche fattura elettronica (ver. 1.9)**
- **Risposta Agenzia Entrate 22.4.2025, n. 118**

Nell'ambito dell'attuazione della Riforma fiscale, con il Decreto contenente la "Revisione del sistema sanzionatorio tributario", è stata ridotta la sanzione (dal 100% al 70%) e rivista la modalità di "regolarizzazione" dell'omessa / irregolare fatturazione (sostituendo la precedente "autofattura denuncia" con la nuova "comunicazione denuncia") applicabile dall'acquirente / committente.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha istituito uno specifico Tipo documento (TD29) utilizzabile dall'acquirente / committente per comunicare la violazione in esame.

Il precedente Tipo documento TD20 continua ad essere utilizzato in caso di omessa / irregolare fattura relativa alle seguenti fattispecie:

- operazione soggetta a reverse charge;
- acquisto intraUE, prestazione rilevante in Italia resa da un prestatore UE, acquisto di beni già presenti in Italia da cedenti UE.

Nell'ambito della disciplina IVA sono previste le seguenti 3 fattispecie collegate all'omessa / irregolare emissione della fattura da parte del cedente / prestatore:

1. operazione imponibile;
2. operazione soggetta a reverse charge interno;
3. acquisto intraUE, prestazione rilevante in Italia resa da un prestatore UE, acquisto di beni già presenti in Italia da cedenti UE.

1. OMESSA / IRREGOLARE FATTURA OPERAZIONE IMPONIBILE

L'art. 2, comma 1, lett. d), n. 7, D.Lgs. n. 87/2024, contenente la "Revisione del sistema sanzionatorio tributario", emanato in attuazione della Riforma fiscale, **ha sostituito il comma 8 dell'art. 6, D.Lgs. n. 47/97** in base al quale l'acquirente / committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi **senza che sia stata emessa fattura o con emissione di fattura irregolare**, è punito, salva la responsabilità del cedente / prestatore, **con la sanzione pari al 70% dell'imposta (in precedenza pari al 100%)**, con un minimo di € 250 per ogni singola violazione.

12037 SALUZZO (CN)
Via Martiri Liberazione, 46
Tel. 0175.41253
Fax 0175.44248
sede.saluzzo@enti-rev.it

12037 SALUZZO (CN)
Via Bagni, 1/A
Tel. 0175.217342
tributi@enti-rev.it

12100 CUNEO
Piazza Galimberti, 2
Tel. 0171.698502
sede.cuneo@enti-rev.it

12051 ALBA (CN)
Piazza Cristo Re, 14 - 3° piano
Tel. 0173.284824
Fax 0173 380545
sede.alba@enti-rev.it

10138 TORINO
Via Susa, 31
Tel. 011.4340002

L'acquirente / committente **può evitare l'applicazione della predetta sanzione** se **comunica all'Agenzia delle Entrate la violazione** commessa dal cedente / prestatore, **entro 90 giorni** dal termine in cui doveva essere emessa la fattura / da quando è stata emessa la fattura irregolare.

Nella Relazione illustrativa del citato Decreto è evidenziato che l'acquirente è punito con la (nuova) sanzione pari al 70%, con un minimo di € 250

"sempreché non provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle Entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro la fine del mese successivo a quello in cui doveva essere emessa la fattura irregolare".

Rispetto alla precedente disciplina, le nuove disposizioni hanno quindi:

- ridotto la sanzione applicabile all'acquirente / committente (dal 100% al 70%), fermo restando il minimo di € 250;
- **soppressa la necessità di emettere un'autofattura con conseguente versamento dell'IVA;**
- **sostituito il predetto obbligo con una "semplice" comunicazione;**
- ridotto a 90 giorni il periodo temporale per la "regolarizzazione" da parte dell'acquirente / committente.

È stata inoltre prevista l'**esclusione dell'obbligo di controllare / sindacare** le valutazioni giuridiche effettuate dall'emittente della fattura, riferite alla **non imponibilità / esenzione / esclusione dall'applicazione dell'IVA** derivati da un requisito soggettivo di quest'ultimo non direttamente verificabile.

A seguito dell'introduzione della nuova modalità di "regolarizzazione" a disposizione dell'acquirente / committente, l'Agenzia delle Entrate, previo aggiornamento delle Specifiche tecniche (ver. 1.9), ha istituito un **nuovo Tipo documento (TD29)** utilizzabile **a decorrere dall'1.4.2025** per quella che ora può essere definita "comunicazione denuncia".

Come specificato dall'Agenzia nella *"Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell'esterometro"* recentemente aggiornata (ver. 1.10) nel **nuovo Tipo documento TD29 da inviare tramite SdI:**

- nel Blocco <CedentePrestatore> vanno riportati i dati del cedente / prestatore;
- nel Blocco <CessionarioCommittente> va riportato l'identificativo IVA del **soggetto che comunica** l'omissione / irregolarità;
- nel Blocco <DatiTrasmissione> a campo 1.1.4 <CodiceDestinatario> va riportato **"0000000"** (7 zeri) e il campo 1.1.6 <PECDestinatario> non deve essere compilato;
- nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione <DatiGenerali> va riportata la **data di effettuazione** della cessione di beni / prestazione di servizi;
- va indicato l'imponibile non fatturato dal cedente / prestatore o l'imponibile non indicato nella fattura inviata da quest'ultimo e della relativa imposta calcolata dall'acquirente / committente (o della Natura in caso di non imponibilità / esenzione);
- in caso di emissione di una fattura irregolare da parte del cedente / prestatore, va indicata la **fattura di riferimento** nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate>.

La stessa Agenzia:

- "suggerisce" di utilizzare una numerazione progressiva "ad hoc";
- specifica che **"il documento così trasmesso rappresenta una mera comunicazione senza alcuna rilevanza ai fini dell'IVA, nel senso che il documento non consente di esercitare la detrazione dell'IVA relativa all'acquisto"**. Considerato che il nuovo adempimento costituisce una comunicazione, in capo all'acquirente / committente non sussiste l'obbligo di provvedere all'annotazione del Tipo documento TD29 inviato all'Agenzia delle Entrate;

- puntualizza, come sopra evidenziato, che nella comunicazione è necessario evidenziare **alcuni degli elementi che caratterizzano la fattura** di cui all'art. 21, comma 2, DPR n. 633/72, tra i quali natura / qualità / quantità dei beni o servizi, ammontare del corrispettivo / aliquota / imposta.

Recentemente la stessa Agenzia con la Risposta 22.4.2025, n. 118 dedicata agli adempimenti degli eredi di un professionista deceduto, dopo aver evidenziato che **l'obbligo di emissione della fattura** per le prestazioni professionali **rese dal de cuius**, in applicazione dell'art. 35-bis, DPR n. 633/72, "**si trasferisce agli eredi che, ovviamente dovranno fatturare la prestazione eseguita dal de cuius non già in nome proprio, ma in nome del de cuius**" (a tal fine il compenso dovuto sarà corrisposto al lordo dell'IVA), specifica che **soltanto** nel caso in cui gli eredi **rimangono inerti**, nonostante la richiesta del cliente (nel caso di specie, il curatore della società nel frattempo fallita) sorgerà per quest'ultimo l'obbligo di "regolarizzare" l'operazione ai sensi del comma 8 del citato art. 6 al fine di evitare la sanzione ivi prevista.

In merito l'Agenzia evidenzia che a seguito del riformulato comma 8 in esame l'acquirente / committente "**non deve più emettere autofattura ... e versare l'imposta ... all'erario, ma deve solo comunicare l'irregolarità**" utilizzando, a decorrere dall'1.4.2025, il nuovo Tipo documento TD29.

2. OMESSA / IRREGOLARE FATTURA REVERSE CHARGE INTERNO

In base all'art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. n. 471/97 le sanzioni previste per l'omessa applicazione del **reverse charge** sono **applicabili anche all'acquirente / committente che non regolarizza** l'omessa fatturazione da parte del cedente / prestatore ovvero l'emissione di una fattura irregolare da parte di quest'ultimo.

Per le **violazioni commesse fino al 31.8.2024** la citata disposizione consentiva all'acquirente / committente di **informare il competente Ufficio** entro il 30° giorno successivo al decorso del termine di 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione / emissione della fattura irregolare provvedendo all'emissione della (auto)fattura / regolarizzazione e all'assolvimento dell'IVA tramite reverse charge.

L'art. 2, comma 1, lett. d), n. 9.4, D.Lgs. n. 87/2024 ha modificato anche il comma 9-bis del citato art. 6 "adeguando" (soltanto) il termine entro il quale l'acquirente / committente può regolarizzare la predetta violazione al fine di evitare l'applicazione della specifica sanzione.

Per le **violazioni commesse dall'1.9.2024** il termine per l'emissione / regolarizzazione da parte dell'acquirente / committente è individuato **entro 90 giorni dal termine** in cui doveva essere emessa la fattura / da quando è stata emessa la fattura irregolare da parte del cedente / prestatore (rimane ferma l'emissione dell'autofattura / regolarizzazione della fattura irregolare e l'assolvimento dell'IVA tramite reverse charge).

Per la regolarizzazione della violazione in esame l'acquirente / committente deve inviare a SdI:

- un **Tipo documento TD20**, indicando l'imponibile e il sottocodice della Natura N6 relativo al tipo di operazione cui si riferisce l'autofattura;
- a seguire, un **Tipo documento TD16**, con indicazione della relativa imposta.

Come desumibile nella citata Guida il **Tipo documento TD20 da inviare a SdI**, va così compilato:

- nel Blocco <CedentePrestatore> vanno riportati i dati del cedente / prestatore;
- nel Blocco <CessionarioCommittente> va riportato l'identificativo IVA del soggetto che effettua la regolarizzazione / integrazione;
- nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione <DatiGenerali> della fattura va riportata la **data di effettuazione** della cessione di beni / prestazione di servizi;

- va indicato l'imponibile non fatturato dal cedente / prestatore o l'imponibile non indicato nella fattura inviata da quest'ultimo e la relativa imposta calcolata dall'acquirente /committente (o della Natura in caso di non imponibilità / esenzione);
- in caso di emissione di una fattura irregolare da parte del cedente / prestatore, nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> va indicata la **fattura di riferimento**.

L'autofattura inviata a SdI **va annotata nel registro degli acquisti**, mentre con l'annotazione del Tipo documento TD16 **nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti**, l'IVA è assolta in liquidazione.

3. OMESSA / IRREGOLARE FATTURA ACQUISTO INTRAUE, PRESTAZIONE RESA DA UN PRESTATORE UE, ACQUISTO DI BENI GIÀ PRESENTI IN ITALIA DA CEDENTI UE

Come previsto per le fattispecie di cui all'art. 46, comma 5, DL n. 331/93 ed in quelle alle stesse assimilate, ossia qualora a fronte di:

- un acquisto intraUE di cui all'art. 38, commi 2 e 3, lett. b) e c), DL n. 331/93;
- una prestazione di servizi rilevante in Italia resa da un prestatore UE;
- un acquisto di beni già presenti in Italia da un cedente UE;

l'acquirente / committente che non abbia ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione / abbia ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, è necessario emettere un'autofattura e assolvere l'IVA tramite il reverse charge (entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione / giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria).

A tal fine l'acquirente / committente deve inviare a SdI:

- un **Tipo documento TD20**, indicando l'imponibile e il codice Natura N2.1 in caso di acquisti da soggetto UE di servizi o di beni già presenti in Italia ovvero il codice N3.2 in caso di acquisti intraUE;
- a seguire, un **Tipo documento TD17, TD18 o TD19**, con l'indicazione della relativa imposta. Ciò consente di assolvere anche l'obbligo dell'esterometro.

In particolare, il Tipo documento TD20 va compilato con i dati sopra evidenziati in presenza di fattura soggetta a reverse charge interno.

L'autofattura inviata a SdI **va annotata nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti**, assolvendo così l'IVA in liquidazione.

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti.

ENTI REV S.r.l.
